

## ASSEMBLEA COMUNE

ALLEGATO ALLA GAZZETTA UFFICIALE

### BOLLETTINO DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTE

#### INTERROGAZIONE N° 28

degli Onn. E. Carboni e A. Terragni,  
Membri dell'Assemblea Comune

(22 giugno 1955)

Risulterebbe che esiste in Germania una Cassa nazionale di perequazione ghisa-rottame.

In tal caso, non ritiene l'Alta Autorità che essa sia contraria alle disposizioni del Trattato?

#### RISPOSTA

dell'Alta Autorità

(25 luglio 1955)

E' esatto che nella Repubblica federale tedesca è esistita una Cassa di perequazione ghisa-rottame, per la quale è stata presentata all'Alta Autorità una domanda di autorizzazione.

Il Trattato non esclude l'istituzione di un siffatto meccanismo finanziario comune a più imprese. L'articolo 53 a) del Trattato prevede espressamente la possibilità di autorizzare l'istituzione di meccanismi finanziari comuni a più imprese, che l'Alta Autorità riconosca necessari per l'esecuzione dei compiti definiti dall'articolo 3 e compatibili con le disposizioni del Trattato.

Nel frattempo, con decisione N° 26-55 del 20 luglio 1955, l'Alta Autorità ha fissato le modalità di applicazione per l'entrata in vigore della perequazione ghisa-rottame, il cui principio di massima era già stato stabilito dalla decisione N° 14-55 del 26 marzo 1955. In tal modo è stato posto in essere un sistema obbligatorio che congloba tutte le imprese della Comunità e non lascia più posto a sistemi qual'era la Cassa di perequazione finora esistente in Germania, che comprendano soltanto le imprese di un unico Stato membro.